**della Commissione formazione e cultura**

**sul messaggio 2 agosto 2023 concernente la modifica della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 – Abbandono del fondo per il parziale finanziamento federale degli investimenti nel settore della formazione professionale**

1. **PREMESSA**

Con l’adozione il 13 dicembre 2002 da parte dell’Assemblea federale della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il sistema dei contributi finanziari riconosciuti dalla Confederazione per il sostegno della formazione professionale è cambiato, passando da un sistema di contributi orientati alla spesa a contributi forfetari, versati per ogni persona in formazione nella formazione professionale di base e, contestualmente a questo cambiamento, la Confederazione ha soppresso i contributi diretti sugli investimenti per la formazione professionale, salvo per le opere rientrate nella fase di transizione.

1. **DESCRIZIONE**

La presente richiesta di modifica legislativa sottoposta ha lo scopo di adattare il diritto cantonale alla LFPr del 13 dicembre 2002, legge entrata in vigore il 1° gennaio 2004, che ha sancito il cambio di paradigma del sistema dei contributi finanziari riconosciuti dalla Confederazione per il sostegno della formazione professionale che è passato da una struttura organizzata con l’erogazione di contributi orientati alla spesa a contributi forfetari. Contributi versati per ogni persona in formazione nella formazione professionale di base. Modifica che ha portato per analogia diretta la Confederazione a sopprimere i contributi diretti sugli investimenti per la formazione professionale, salvo per le opere rientrate nella fase di transizione.

Fase di transizione, non priva di ripercussioni anche critiche per il nostro Cantone ed i suoi diversi enti formativi ma che ormai è assunta a prassi operativa consolidata per l’intero sistema. Un nuovo quadro legislativo che aveva portato il Consiglio di Stato il 26 aprile 2005 a licenziare il messaggio n. 5645 e approvato dal Parlamento in data 17 ottobre 2006, con la conseguente costituzione nel bilancio dello Stato di un fondo per il parziale finanziamento federale degli investimenti del Cantone e delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML). Fondo alimentato dal 10% dell’importo complessivo annuale degli importi forfetari proveniente dalla Confederazione, principio codificato all’art. 34 cpv. 4 Lorform.

Il fondo, attivo dal 2008, ha permesso negli anni di utilizzare in 15 anni 28 milioni di franchi della Confederazione a favore di investimenti relativi a costruzioni o attrezzature tecniche/didattiche della formazione professionale del Cantone e delle OML, facendo da un lato risparmiare il Cantone in termini di crediti per investimenti, ma sottraendo d’altro canto pari importo al finanziamento della formazione professionale di base e superiore. Un fondo che di principio oggi ha esaurito il suo compito a completa transizione di sistema avvenuta.

1. **RICHIESTA MODIFICA**

Alla luce delle considerazioni su esposte, il Consiglio di Stato chiede un adattamento legislativo che prevede che gli investimenti nella formazione professionale per costruzioni o attrezzature debbano essere assunti direttamente dal Cantone, come accade per tutti gli altri servizi del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Gli importi federali saranno quindi *de lege* nella loro integralità utilizzati a partire dal 1° gennaio 2024 a beneficio del finanziamento della formazione professionale e superiore, diminuendo conseguentemente il saldo netto annuo di questi costi a carico del Cantone, mentre gli investimenti saranno dal 2024 finanziati analogamente a quanto accade per tutti gli investimenti cantonali.

In particolare la proposta legislativa, venendo a cadere l’esistenza dell’attuale fondo dedicato per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi, prevede l’abrogazione del cpv. 4 dell’articolo 34, che regola il riversamento dei contributi federali forfetari.

In termini finanziari, in questo periodo di chiusura del fondo, come riportato nel messaggio governativo, comporterà, dal 2024, una maggiore entrata a gestione corrente di circa 3.7 milioni di franchi nei conti della formazione professionale distribuita sulle scuole professionali in base a una chiave di riparto già in uso. Parallelamente verrà sciolta la parte residua, valutata a circa 2.4 milioni di franchi, della posta di bilancio (conto 20090142 “deposito investimento”) dedicata a questo fondo non ancora impegnata per il finanziamento di investimenti già approvati (attualmente il deposito ammonta a circa 17.6 mio di franchi di cui circa 15.2 già impegnati per il finanziamento di investimenti approvati).

**4. CONCLUSIONI**

In conclusione, la maggioranza della Commissione formazione e cultura invita senza riserva il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio, che prevede la modifica della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998, attraverso l’abbandono del fondo per il parziale finanziamento federale degli investimenti nel settore della formazione professionale (abrogazione del cpv. 4 all’art. 34).

Per la Commissione formazione e cultura:

Paolo Ortelli, relatore

Ay - Caccia - Canetta - Ermotti-Lepori -

Ghisla - Giudici - Guerra - Morisoli - Ortelli M. -

Piezzi - Prati - Sanvido - Speziali - Tenconi -

Tricarico - Valsangiacomo - Zanetti